

COMUNE DI ROTELLA

044065
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 11-01-21

**OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PRESA D'ATTO PIANO FINAN-
ZIARIO ANNO 2020**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 18:30, nella sala delle Adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

BORRACCINI GIOVANNI	P	ANGELINI FRANCESCO	P
CORRADETTI CORRADO	A	PALLOTTA GREGORIO PAOLO	P
ESPOSTO PIERO	P	GENTILI DOMENICO	P
PAOLETTI OMBRETTA	P	TIRABASSI VINCENZO	P
TIRABASSI MARCO	P	MARCIANI ANNA MARIA SERAFINA	P
AMADIO LUCA	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT. GRELLI PIERLUIGI
Assume la presidenza il Sig. BORRACCINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, ha disposto che *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;
- il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/08/2020 ha confermato per l'anno 2020 le tariffe della Tari approvate per l'anno 2019 con delibere del Consiglio Comunale n. 7 del 02/04/2019;
- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del D.L. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/08/2020 il Comune ha deliberato le riduzioni delle tariffe Tari per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso.

Considerato che:

- nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:

- *«in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»;*
- *«resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»;*
- *«per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l’esonero di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI»*
- *«Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020».*

Visto che:

- l’ A.T.A. - ATO n. 5 Ascoli Piceno con delibera di assemblea del 21/12/2020, ha approvato l’atto avente ad oggetto: "Delibera ARERA 443/2019: Validazione PEF TARI 2020" del bacino territoriale dei comuni della Provincia, comprendente il PEF del Comune di Rotella;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di Rotella è pari ad euro 122.241,00, mentre l’ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all’utenza dell’anno 2019 applicate in deroga per l’anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune

approvati con il Piano economico finanziario 2019), erano pari ad euro 128.207,47;

Ritenuto di dare atto che:

- Per il comune di Rotella, l'A.T.A. osserva che, la variazione delle entrate tariffarie rispetto a quelle del 2019, rispetta il limite di crescita indicato nell'allegato A) che forma parte integrante del presente atto;

Visto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente,
- il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Sindaco illustra il punto; il piano è stato presentato all'ATA nell'Assemblea di dicembre 2020; non sono previsti aumenti; sarà possibile prevedere riduzioni nel 2021.

GENTILI: Resta una presa d'atto, ma ci sono dati sbagliati. Relativamente ai costi di smaltimento COVID (Euro 2504,00) - l'ATA ha fatto un lavoro pessimo, si possono mettere in difficoltà i prossimi bilanci comunali, mancati incassi per morosità, la cifra non è adeguata. Ci sono discrepanze sulle percentuali anche in riferimento agli altri Comuni. Invita il Sindaco a verificare.

Il Sindaco ribadisce che le differenze ammontano al 5%; il piano che si approva è di 122.000,00, ed è un piano di previsione;

Il costo dello smaltimento COVID deve essere gestito dalla Protezione Civile.

C'erano condizioni difficili nella redazione del piano, sono state le società a fornire i dati in ritardo.

Ringrazio i cittadini per il buon lavoro fatto.

GENTILI: Non è una questione di tariffe.

Con votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Astenuti n. /

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Gentili, Tirabassi, Marciani)

DELIBERA

1. di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Ascoli Piceno comprendente il PEF del Comune di Rotella approvato dell'A.T.A. - ATO n. 5 Ascoli Piceno con delibera dell'Assemblea n. 8 del 21/12/2020;
2. che, per il comune di Rotella, l'A.T.A. osserva che, la variazione delle entrate tariffarie rispetto a quelle del 2019, rispetta il limite di crescita indicato nell'allegato A) che forma parte integrante del presente atto.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Parere REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Data: 11-01-2021

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Parere REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Data: 11-01-2021

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BORRACCINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
DOTT. GRELLI PIERLUIGI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-02-21

Li

RESP. AREA AMMINISTRATIVA
MALAVOLTA FRANCESCA

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione, inviata al C.R.C. in data
prot. n., é divenuta esecutiva:

| | per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, del D. L.gvo n.
267 del 18.08.2000, in data

| | per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del
prot. n.

Li

RESP. AREA AMMINISTRATIVA
MALAVOLTA FRANCESCA